

REGIONE LAZIO

IL GARANTE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**RAPPORTO SEMESTRALE SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE LAZIO**

LUGLIO – DICEMBRE 2002

ROMA, 3 MAGGIO 2003

INDICE

CAPITOLO 1°

INIZIO DEL SEMESTRE ED EMERGENZA IDRICA

CAPITOLO 2° TRA INDIRIZZI COMUNITARI E MANCATO ADEGUAMENTO DELLE NORME NAZIONALI DI RIFORMA

CAPITOLO 3° I PROCESSI NEI CINQUE ATO

CAPITOLO 1°

INIZIO DEL SEMESTRE ED EMERGENZA IDRICA

E' significativo che l'inizio del semestre coincida con la dichiarazione dello "stato di emergenza" adottata con provvedimento del governo nazionale su richiesta della Regione Lazio, in conseguenza della crisi di approvvigionamento idrico, legata anche al grave fenomeno siccitoso, verificatosi nella primavera-estate (Consiglio dei Ministri 19 Luglio 2002).

Hanno inciso, sul piano istituzionale e della rilevanza esterna, il cumulo ed il peso degli elementi di stato di sofferenza in cui si sono venuti a trovare parti e aree non piccole delle strutture dei servizi di distribuzione di acqua potabile. L'estensione del disagio di fasce di utenza ha avuto modo di manifestarsi, anche vivacemente. Livelli di accresciuta e più generale consapevolezza da parte delle istituzioni e dell'opinione pubblica, hanno concorso a diffondere il convincimento per cui la risorsa acqua ed il suo uso costituiscono oggi e costituiranno negli anni futuri priorità in senso pieno.

Per effetto dell'emergenza idrica causata in parte dalla siccità della primavera-estate, si sono avuti anche nazionalmente segnali di un'attenzione nuova.

Il confronto politico, anche a livello delle istituzioni nazionali e delle Regioni e degli enti locali, nonché delle rappresentanze delle forze economiche e sociali, in più di una circostanza ha avuto il merito di guardare con occhio critico a scelte del passato, al peso dei ritardi. Si è discusso nel merito di proposte.

Alcuni temi hanno ritrovato un'attenzione particolare, come quello del riutilizzo delle acque reflue depurate. Hanno avuto una rilevante eco dati ed analisi, già in precedenza prodotti, quali quelli curati dall'INEA, secondo cui il 29% dell'attuale fabbisogno irriguo del comparto agricolo potrebbe essere coperto su scala nazionale da acque reflue, se recuperate. Tale percentuale sale al 30%, per il sud del paese.

Si è dato particolare significato alla scadenza della fine del 2003. termine entro cui le Regioni debbono adottare i piani di tutela (ex D. Legislativo 152/1999). Essi costituiscono i piani stralcio di settore del piano di bacino, che contengono oltre gli interventi volti a garantire il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, fissati dal decreto medesimo, le misure necessarie alla tutela quali-quantitativa del sistema idrico.

Non può, tuttavia, tacersi che mano a mano che i dati e le situazioni più propriamente “emergenziali” si sono attenuati, per altra parte anche quella attenzione e quelle manifestazioni, da più parti espresse, di un dovere di approccio al tema dell’acqua potabile, secondo attitudini di forte costanza e continuità in base a programmi di risorse da impiegare (pubbliche e private) finalizzate ad obbiettivi anche parziali ed a breve termine, siano venute a poco a poco scemando.

A conclusione del semestre non può dirsi (vedi capitolo appresso) che il quadro normativo e regolativo, anche di ordine nazionale, risulti arricchito di rilevanti strumenti ed indirizzi. Nel far leva e nel ricavare insegnamenti dall’esperienza e dai problemi dell’emergenza idrica dell’anno 2002, tali strumenti ed indirizzi, se concretamente impostati, avrebbero dato un contributo, anche di tipo parziale e di effetti ravvicinati, all’organizzazione del governo nel territorio della risorsa idrico-potabile, più efficiente e razionale, maggiormente in coerenza con lo sviluppo ambientale.

A poco più di due settimane dalla dichiarazione dello stato di emergenza idrica, sopra ricordata, in due ATO della Regione, ai primi di agosto, si è addivenuti alla sottoscrizione della convenzione della gestione (e relativi allegati): ATO 2 ATO 4 (vedi capitolo 3).

Per Roma ed altri 111 Comuni e per Latina altri 37 Comuni si è concluso quindi, un iter lungo più anni accidentato e faticoso, che in base a percorsi diversi nell’uno e nell’altro ATO, ha portato all’individuazione del soggetto unico gestore del servizio idrico integrato. Dal nuovo gestore questo servizio inizierà ad essere svolto a partire dal gennaio 2003.

Si tratta di un vero punto di svolta e di non ritorno.

L’attività amministrativa, organizzativa ed istituzionale coinvolgente la pluralità di soggetti (Conferenze d’ambito, Comuni, nuovo gestore, vecchie gestioni, rappresentanze dell’utenza, Regione) nel corso di questi primi mesi a

seguito dell'avvenuta sottoscrizione della convenzione di gestione, fa già chiaramente intendere la complessità della fase che si è aperta.

Ci si rende necessariamente conto che questa fase – definibile di transizione, nel senso preciso di passaggio dalla firma delle convenzioni di gestione alla gestione a regime, ha bisogno di strategie mirate di sostegno e di accompagnamento, di implementazione con un ruolo proprio di ogni soggetto, ad incominciare dal soggetto Regione.

L'emergenza idrica ha inciso anche nella fissazione definitiva delle priorità d'intervento del piano dell'ATO Roma – Lazio centrale (vedi appresso capitolo 3).

Nella processualità delle prese in carico da parte del gestore unico (ACEA ATO 2) e del piano degli interventi, si è data priorità assoluta al potenziamento dell'acquedotto del Simbrivio e alla realizzazione del primo lotto dell'acquedotto del Pertuso.

Soprattutto nell'ultima primavera – estate la vasta area di Comuni interessati da questi schemi, ha sofferto in modo più acuto rispetto agli anni passati delle carenze di rifornimento idrico.

CAPITOLO 2°

TRA INDIRIZZI COMUNITARI E MANCATO ADEGUAMENTO DELLE NORME NAZIONALI DI RIFORMA.

Quasi in coincidenza con l'inizio del secondo semestre 2002, il 26 giugno, la Commissione della Comunità Europea ha indirizzato al governo italiano una nota di costituzione in mora aggiuntiva (in riferimento a quella del novembre 2000), rilevando che l'art. 35 della finanziaria 2002 (L.448/2001) consente numerosi casi di affidamento diretto di servizi pubblici locali "senza il rispetto di principi di pubblicità e di messa in concorrenza".

In particolare la Commissione europea rileva che il comma 5 dell'art. 35, disciplinando il regime derogatorio per il servizio idrico integrato, urta contro norme ed indirizzi del diritto comunitario, che prevedono l'affidamento con gara.

Diversi nel frattempo sono stati i reclami e le segnalazioni inoltrati alla Commissione europea, da parte di soggetti individuali e collettivi di nazionalità italiana, che hanno denunciato situazioni di alterazione della concorrenza e del principio di pubblicità della gara. Si tratta di casi di affidamento a società partecipate in tutto o in parte da enti locali facenti parte di uno stesso ATO. Tra queste situazioni segnalate rientra anche ACEA ATO 2.

Il Governo italiano con nota del 26/9/2002 ha innanzitutto richiesto una proroga del termine per le proprie controdeduzioni. Esse non risultano essere state prodotte entro tutto il 2002 e neppure nei primi mesi del 2003.

Sempre da parte del governo italiano si fa sapere con la stessa nota che nelle ipotesi in cui l'affidamento sia fatto a società che non siano funzionalmente strumentali agli enti locali, la disciplina non potrà non prevedere la gara, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici.

Nel caso di affidamenti a società che siano funzionalmente strumentali alla attività dell'ente locale, il regolamento previsto nell'ultimo comma dell'articolo 35 citato (da emanare) dovrà necessariamente assicurare il rispetto dei canoni e delle procedure – come fissato dalle decisioni della giurisprudenza comunitaria – che sono propri degli affidamenti in house.

La nota del Governo italiano del 26/9/2002 già citata fa chiaramente intendere che l'applicabilità dell'insieme dell'art. 35 è per buona parte

condizionata all'emanazione del previsto regolamento attuativo.

Tale regolamento alla fine di aprile 2003 non risulta ancora essere stato emanato.

Nell'esame del disegno di legge (finanziaria per il 2003) in seconda lettura presso il Senato – ottobre 2002 – la commissione Bilancio aveva predisposto ed approvato un emendamento, in un primo momento con l'adesione del Governo, di sostanziale modifica della disciplina dei servizi pubblici locali, come risultavano essere stati disciplinati ex novo dall'articolo 35 della legge 448/2001.

Si è trattato dell'articolo 19/bis che, poi, in sede di votazione finale, è stato interamente cancellato. Con l'esito che il riordino della materia resta ad oggi incompiuto.

Le modifiche proposte e che costituivano il contenuto del citato emendamento, non erano di poco momento e per una parte costituivano anche una risposta in positivo ai rilievi mossi dalla Commissione europea (vedi sopra).

Provando a sintetizzare, si segnalano in particolare i seguenti quattro punti:

- a)-** era prevista una consistente riduzione del periodo transitorio, disciplinato dall'art. 35, fissando il termine inderogabile dei cinque anni;
- b)-** la direttiva comunitaria in materia di appalti e dei servizi veniva generalmente applicata ai servizi locali (da affidare in appalto) di rilevanza industriale; mentre l'affidamento diretto veniva limitato ad una casistica estremamente limitata;
- c)-** il regime derogatorio per il servizio idrico integrato (comma 5 dell'art. 35) era superato, fissando immancabilmente la scadenza del primo gennaio 2006 per gli affidamenti diretti effettuati dopo il primo gennaio 2001;
- d)-** circa la gestione delle reti, dei patrimoni e degli impianti, si prevedeva la facoltà per gli enti locali di optare tra gestione diretta (s'intende separata dalla gestione del servizio) o affidamenti a società controllate in modo totalitario, o attraverso imprese idonee, in ogni modo da individuare attraverso procedure ad evidenza pubblica. Nella sostanza si superava il principio consentito dalla vigente normativa, in base al quale per le reti è possibile il ricorso ad affidamento diretto a società miste con partecipazione maggioritaria degli enti locali.

La proposta ha suscitato, tra gli operatori del settore, notevole attenzione ed anche reazioni di segno contrastante, proprio per la considerazione specifica che nel campo idrico ha la gestione della rete, rispetto a quella del servizio. Ciò vale non solo per l'acquedotto, ma vale anche per la fognatura e la depurazione.

A conclusione della discussione della Finanziaria per il 2003, in assenza dell'emanazione del regolamento attuativo (comma 16 dell'art. 35) chiamato a chiarire punti non secondari della complessa problematica, il Parlamento ha espresso con un ordine del giorno l'impegno rivolto al Governo ed al Parlamento stesso per un lavoro di calibratura e di sistemazione della riforma dei servizi pubblici locali, che sia tempestivo e in grado di armonizzarsi con le direttive europee.

La questione tariffaria

Con l'avvenuta sottoscrizione della convenzione di gestione nei due ATO (Roma-Lazio centrale e Latina –Lazio meridionale) e, quindi, con la determinazione tariffaria a livello di ambito nel Lazio a partire dal nuovo anno 2003, le tariffe del servizio idrico integrato saranno applicate in base ad un doppio regime. Nei due ambiti citati la tariffa sarà applicata dal gestore in base a quanto determinato dal relativo piano, risultante dalla gara nel caso di ATO 4. Negli altri ambiti invece si applicherà il regime transitorio determinato dalle delibere CIPE.

I problemi interpretativi e di applicazione non si presentano facili. Né chiare risultano le soluzioni, che si intendono sperimentare per il primo anno.

Negli ATO (come l'ATO 2-Roma-Lazio Centrale), ove la presa in carico e l'avvio della nuova gestione da parte di ACEA ATO2 procederà per fasi (che si concluderanno entro la fine del 2005), probabilmente si applicheranno in contemporanea tariffe diverse all'interno dello stesso ambito. L'applicazione della tariffa unica non è chiaro in che modo si adeguerà alle situazioni di ambito ove, per effetto delle passate gestioni, la forbice tra livello minimo antecedente e livello massimo antecedente è non di lieve consistenza, come succede all'interno rispettivamente di ATO 4 e ATO 5.

Il semestre luglio-dicembre 2002 non ha arrecato sostanziali contributi di chiarimento e di effettivo ausilio alla difficile azione degli operatori, per l'aspetto importante del governo del tema tariffario. Ciò vale nazionalmente

innanzitutto, ma vale anche dal punto di vista della regione.

Prosegue a scontarsi innanzitutto il serio limite dato dall'assenza di una banca dati e di una reale circolazione informativa sulle tariffe applicate e vigenti del servizio idrico. Non si è utilizzato né si utilizza l'ingente mole di dati raccolti dalle Camere di Commercio relativi alle tariffe CIPE. Non è stata monitorata l'azione dei Comuni, ad esempio, sul modo come essi finora hanno applicato da tre anni a questa parte la direttiva sul superamento del minimo impegnato.

Nuove proposte sulle tariffe

Il documento del Ministero dell'Ambiente "Strategie d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia", che è del luglio 2002, per i paragrafi relativi alla risorsa idrica ed al problema tariffario, formula valutazioni e giudizi che entrano nel merito dei vari problemi e che certo per risultare pienamente efficaci, hanno ed avranno bisogno di elaborazioni di adeguate indicazioni pratiche (a ciò debbono provvedere non solo gli organi centrali, ma anche e molto le Regioni).

In sintesi sono queste le valutazioni ed i giudizi ricavabili dal citato documento:

- i ritardi dell'attuazione della legge Galli hanno comportato un ritardo nell'adeguamento delle tariffe ai costi;
- la regolazione tariffaria continua ad oscillare tra una politica di breve respiro e di limitate potenzialità incentivanti ed un metodo tariffario normalizzato, la cui applicazione è prevista solo a lungo termine e non è priva di difetti (i meccanismi incentivanti sono molto deboli);
- le modificazioni tariffarie che vanno operate in modo trasparente, debbono rispondere all'obiettivo fondamentale di sostenibilità sociale ed equitativa;
- si devono prevedere strumenti di perequazione territoriale per aree diverse, come è previsto in Francia, prelevando attraverso canoni ambientali ed addizionali sulle tariffe, le risorse finanziarie per specifici interventi rivolti alle aree più deboli;
- le differenziazioni delle tariffe all'interno di uno stesso ambito possono essere elementi di strategie finalizzate a chiari obiettivi.

Critiche e consultazioni sul metodo normalizzato D'altra parte, specie negli ultimi tempi, le opinioni critiche verso il cosiddetto metodo normalizzato, si sono fatte frequenti: mancanza di meccanismi di riaggiustamento automatico della tariffa; modelli tariffari la cui applicazione ha come risultato dati di contrasto con le finalità della l. 36/94; incentivazione rivolta soprattutto ad un tipo di investimento risultante tra i più tradizionali e meno coerente con gli obiettivi di risparmio ed utilizzazione della risorsa.

Le proposte di revisione del metodo normalizzate, messe in consultazione dal Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, contenevano in effetti alcune indicazioni di un certo significato: particolare attenzione tra le componenti di costo a quella relativa alla remunerazione del capitale investito; articolazione tariffaria secondo criteri innovativi rispetto alle linee seguite in questi anni dalle delibere CIPE; specificazione precisa delle attività dei servizi rientranti nell'applicazione del metodo, imponendo al gestore l'obbligo di contabilità separate per la gestione di altre attività (il riferimento è in particolare agli scarichi produttivi); maggiore flessibilità e spirito innovativo nell'individuazione di meccanismi di revisione e controllo delle tariffe.

Al 31 dicembre del 2002 tali indicazioni rimanevano a livello di proposta, non essendo stato emanato dal Governo il relativo decreto di adeguamento e revisione di detto metodo normalizzato.

Ultima delibera CIPE Il 19 dicembre 2002 (delibera n.131) il CIPE ha emanato la direttiva per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002. La delibera è stata pubblicata nei primi mesi del 2003.

Non discostandosi dai meccanismi adottati con le delibere degli anni precedenti, quest'ultima determinazione del CIPE conferma come condizione dell'incremento tariffario per fattori di qualità per i servizi di acquedotto, l'adozione da parte degli enti e delle imprese della carta dei servizi e la previsione dell'acquisizione della certificazione ISO.

CAPITOLO 3°

I PROCESSI NEI 5 ATO

A) ATO 1 – Lazio Nord-Viterbo

Gli atti amministrativi più rilevanti nel corso del semestre hanno riguardato essenzialmente: la definizione del piano degli interventi e la scelta della forma di gestione.

Nella Conferenza d'ambito del 31 luglio è sottoposta all'esame dei Sindaci una "proposta di piano degli interventi e degli investimenti" che viene votata e approvata all'unanimità (con una astensione).

L'ammontare degli interventi è quantificato in 420.830,197 euro.

Sono previsti 11 interventi di shema nel campo acquedottistico. L'obiettivo è quello di elevare il dato di integrazione tra gli acquedotti.

Gli interventi di manutenzione nei tre settori (acquedottistico, depurazione, fognatura) si prevede che abbiano pesi finanziari omogenei nelle quattro fasi temporali programmate.

Nella Conferenza d'ambito dell'8 novembre con voto unanime è approvato l'atto di indirizzo-orientamento che modifica gli articoli della convenzione di cooperazione (1996) che individuavano nella società mista la forma di gestione prescelta per il servizio idrico, optando ora per la concessione a terzi mediante gara.

Nel contesto di questo esame, la Conferenza prende atto, con voto unanime (meno un voto contrario) della richiesta avanzata e motivata da parte del Comune capoluogo (Viterbo) di affidare temporaneamente il servizio idrico integrato a costituenda società di capitali a totale partecipazione pubblica.

B) ATO 2 LAZIO CENTRALE ROMA

Il 6 agosto 2002 è sottoscritta la convenzione di gestione tra il Presidente della Provincia di Roma quale coordinatore della Conferenza d'ambito dell'ATO 2 e la Società per Azione ACEA ATO 2, quale soggetto gestore affidatario. Risultano allegati alla convenzione sottoscritta sette documenti, tra cui, oltre la carta dei servizi ed il regolamento di utenza, le convenzioni per la disciplina delle interferenze interambito e di quelle interne all'ambito.

In estrema sintesi alcuni dati che danno conto delle dimensioni dell'ATO 2: superficie di oltre 5.100 Km²; Roma e 111 Comuni per la gran parte rientranti nella Provincia di Roma; popolazione residente complessiva circa 3 milioni e settecentomila abitanti, di cui 2.700.000 nella capitale; 64 comuni ricadono nelle comunità montane di cui 11 Comuni con meno di 500 abitanti.

Il sistema acquedottistico si fonda principalmente su:

- acquedotto del Peschiera, lunghezza pari a 132 Km, serve Roma ed altri Comuni. La portata addotta è di 12,5 m³/s;
- acquedotto Acqua Marcia, lungo 56 Km, serve Roma ed adduce 4,4 m³/s;
- acquedotto del Simbrivio, costituito da 322 Km di tubazioni, serve 50 Comuni dell'ATO e trasporta mediamente novecento l/ms prelevati da pozzi e sorgenti dell'alta valle dell'Aniene.

Il piano d'ambito fa una stima delle utenze esistenti ma senza contatore, che è di 200.000 unità a cui corrisponde un intervento per l'apposizione di contatori di circa 25 milioni di euro.

La popolazione non ancora servita, nell'ambito ATO 2, di depuratori ammonta a 750.000 abitanti, di cui 700.000 in Comuni con più di 10.000 abitanti. I Comuni senza depuratori sono 22 di cui 2 con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La convenzione di gestione sottoscritta prevede che ACEA ATO 2 inizi a prendere in carico i servizi attualmente gestiti dai singoli Comuni, da Consorzi e gestori a partire dal 1° gennaio 2003. L'operazione si completerà entro il 31 dicembre 2005, secondo la seguente progressione: sottobacino Centro; Sud 1/2/3/4; Est 1/2/3; Nord 1/2; Ovest 1/2.

La crisi idrica manifestatasi in modo serio nella primavera – estate di questo anno nell'area ad Est di Roma, ha indotto a dare assoluta priorità alla presa in carico dei Comuni del Consorzio del Simbrivio.

Nel Disciplinare tecnico, allegato alla convenzione sottoscritta, tra l'altro, sono descritti ed elencati i contenuti di un rapporto semestrale informativo che il gestore è obbligato a redigere e comunicare al soggetto d'ambito, onde superare il gap costituito dall'asimmetria informativa.

In due conferenze d'ambito (novembre e dicembre 2002) sono stati esaminati e discussi criteri e procedure, onde arrivare alla costituzione della Consulta d'ambito.

Essa al momento non risulta essere stata eletta ed insediata.

A partire dal settembre 2002 diventa operativa da parte di ACEA ATO 2 la gestione dell'intero sistema fognario della capitale. Ad ACEA che già in precedenza gestiva la rete fognaria su incarico del Comune costruita fin dagli anni settanta, vengono conferiti 2.600 Km circa di rete fognaria e 320 Km di collettori realizzati dal Comune. Il sistema fognario è di tipo unitario o misto.

Qui di seguito alcuni dati succinti relativi alla struttura di ACEA ATO 2 S.p.A., in base ai patti parasociali sottoscritti ed approvati nel maggio 2002:

- consiglio di amministrazione composto di otto membri: cinque designati da ACEA S.p.A., uno dalla Provincia di Roma, uno congiuntamente dai Comuni di ATO 2 e uno dal Comune di Roma. Il presidente è scelto fra i consiglieri designati da ACEA S.p.A. Il vice presidente è designato dalla Provincia;
- un sindacato di voto garantisce nell'assemblea l'espressione unitaria del voto attraverso un unico rappresentante costituito dal presidente della provincia di Roma. E' sempre necessario il voto favorevole della provincia e dei comuni minori per le deliberazioni riguardanti eventuali operazioni di scissione, quotazioni in borsa di ACEA ATO 2, scorporo o fusione di rami di azienda;
- si prevede un "comitato di consultazione permanente" per verificare l'andamento del servizio, composto da un rappresentante della provincia, tre rappresentanti dei comuni minori, uno del Comune di Roma e tre di ACEA S.p.A.;
- il presidente del collegio sindacale è designato da ACEA S.p.A.

C) ATO 3 LAZIO CENTRALE RIETI

Nella prima delle due Conferenze d'ambito, del 4 luglio, svoltesi nel semestre luglio – dicembre 2002, è stata assunta l'importante determinazione di approvazione definitiva del piano degli interventi e tariffario, rinviando alla consulta d'ambito il recepimento di suggerimenti ed osservazioni da parte dei comuni .

Nella seconda Conferenza d'ambito, del 16 ottobre 2002, vengono esaminati ed approvati lo schema di convenzione tipo per la gestione del servizio e relativo

disciplinare tecnico e la scelta relativa alla modalità di gestione del servizio idrico integrato. Inerente all'esame dello schema della convenzione tipo di gestione sono le considerazioni relative alle interferenze d'ambito, alla luce anche del tavolo di confronto avviato tra Regione Lazio, Provincia di Rieti e Provincia di Roma che ha programmato la conclusione dell'esame e del confronto per la fine dell'anno 2002.

Gli investimenti complessivi ammontanti a quasi 202 milioni di euro, risultano in termini percentuali così ripartiti: acquedotti 60; fognature 26; depuratori 12,5.

Gli interventi indicati nel piano d'ambito ricomprendono integralmente quelli del piano stralcio, ex articolo 141 legge 388/2000 che costituiscono la quasi totalità degli interventi per depurazione e fognatura previsti nella prima fase di realizzazione del piano d'ambito.

Circa le modalità di gestione, la Conferenza del 16 ottobre 2002 ritorna ad esaminare la scelta operata dalla Conferenza d'ambito del 1996 che sull'argomento, aveva optato in via prioritaria per la società mista a maggioranza pubblica ed in via subordinata per la concessione a terzi, qualora la prima opzione risultasse impraticabile in base alle risultanze del piano d'ambito. La Conferenza d'ambito con un voto di maggioranza ha ora indicato la modalità di gestione nello schema della concessione a terzi.

D) ATO 4 LAZIO MERIDIONALE LATINA

La convenzione di gestione tra l'autorità d'ambito Lazio Meridionale – Latina (ATO4) e Acqualatina S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio, è stata sottoscritta il 2 agosto 2002. Fanno parte integrante della convenzione i documenti contenenti: l'estratto di piano (piano degli interventi e tariffario triennale); estratto della ricognizione delle opere, delle reti e degli impianti; disciplinare tecnico; regolamento del servizio; carta dei servizi; convenzioni ATO4 e Consorzi di Bonifica; elenco del personale trasferito al gestore; cauzione; convenzione di cooperazione.

In base all'art. 9 legge 36/94 non si prevedono gestioni da salvaguardare.

Per effetto della legge 36/94 art. 10 (le società e le imprese consortili

concessionarie mantengono la gestione fino alla scadenza della concessione) nell'ATO 4 sono conservate le gestioni relative al ciclo integrale nel Comune di Sezze (1.1.2024) e la distribuzione dell'acqua nel Comune di Sabaudia (13.7.2020).

Il trasferimento delle gestioni esistenti al nuovo gestore prende avvio nel mese di ottobre e alla fine dell'anno 2002 il processo non può dirsi assolutamente concluso.

La convenzione di gestione citata, all'art. 18/bis, stabilisce che per tutto il periodo intercorrente fra la sottoscrizione della convenzione ed il trasferimento della totalità delle gestioni (definito "periodo transitorio") il gestore non assume nessun obbligo di attuazione del piano, ivi inclusi gli obblighi di realizzazione degli investimenti, opere, impianti ed interventi e di raggiungimento dei livelli di servizio, ai sensi di quanto fissato in convenzione. E' anche stabilito che se il trasferimento integrale non avviene entro nove mesi dalla firma della convenzione (vale a dire entro il 2 maggio 2003), il gestore può richiedere l'adeguamento del piano.

A seguito della sottoscrizione della convenzione di gestione e contestualmente all'indicazione dell'inizio della nuova gestione fissata in un primo momento al 1° novembre 2002 (e poi rinviata), la Conferenza d'ambito, tramite il coordinamento svolto dalla Presidenza della provincia e l'attività tecnica dello STO, ha promosso la costituzione dell'organismo di tutela degli utenti e dei consumatori a livello d'ambito (L.R. 26/1948) il quale, però, al 31.12.2002 non risulta ancora essere stato insediato.

E ATO 5 LAZIO MERIDIONALE – FROSINONE

Nel corso del semestre luglio – dicembre 2002 non vi è stata alcuna riunione della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti dell'ATO 5. L'ultima fase deliberante di detto organo risale a maggio 2002, quando la Conferenza ha approvato i verbali della commissione di gara.

Non si sono, quindi, prodotti atti amministrativi – istituzionali di rilievo esterno che dessero seguito all'individuazione e scelta del soggetto gestore affidatario del servizio.

Non è stata al momento sottoscritta la convenzione di gestione.

Al termine del semestre risulta che non tutti i Comuni costituenti l'ATO si siano espressi sugli orientamenti decisi dalla Conferenza d'ambito, come previsto dalla normativa regionale (Art. 5/6 L.R. 6.1966).

Il processo che qui si è seguito è diverso da quello avutosi nell'ATO 4 ove, dopo l'approvazione definitiva del piano e dei risultati della gara per la selezione del socio privato di minoranza, sono avvenute la costituzione della società di gestione e la sottoscrizione della convenzione di gestione ed allegati, prima che i singoli consigli comunali ratificassero le decisioni della Conferenza. (Nel senso della processualità approvazione dei consigli comunali deliberazione della Conferenza d'ambito, v. determinazione del Presidente della provincia di Frosinone 17.7.2002).